



Determina Trattativa MePA

DR66

Rev. 1

Pag. 1 di 5

F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. – socio unico

Determinazione del: 20.03.2024

Dirigente e Responsabile unico del progetto: dott. Alessandro Ridi

CIG: B0DD039090

Oggetto: Affidamento all'esterno di attività di amministratore di sistema – operatore di sistema della rete informatica – assistenza tecnica e fornitura di servizi informatici

Il Direttore

Premesso che

- F.I.L. S.r.l. è una società in house dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego ARTI, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP);
- F.I.L. S.r.l. gestisce servizi complementari e strumentali all'attività dell'Agenzia affidati dal socio ARTI con contratto di servizio;
- l'art. 16 comma 7 del TUSP prevede che le società in house *“sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”*;
- in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, che ha abrogato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 dal 1° luglio 2023, data in cui le disposizioni del nuovo Codice, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato “Codice” e, in particolare:
- gli articoli da 48 a 55 del Codice relativi ai contratti sotto soglia;
- l'allegato II.1 al Codice;
- il vigente Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.R.L. – SOCIO UNICO (aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023) approvato con determinazione dell'Amministratore unico del 5 settembre 2023;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per contrastare possibili eventi corruttivi;

Richiamata la determinazione dell'Amministratore unico del 18 ottobre 2022 con la quale il firmatario del presente atto è stato nominato direttore operativo di F.I.L. S.r.l. e la determinazione del 21 novembre 2022, avente ad oggetto attribuzione deleghe di funzioni e poteri al direttore operativo di F.I.L. S.r.l.;

Visto l'atto notarile del 21 novembre 2022 con il quale il firmatario del presente atto è stato nominato procuratore della società dall'Amministratore unico;

Considerato che

- F.I.L. S.r.l. per lo svolgimento delle sue attività utilizza personal computer interconnessi tra loro attraverso una rete LAN ed ha necessità di provvedere alla gestione e alla manutenzione in sicurezza della suddetta rete e dell'intero sistema informativo;
- l'amministratore di sistema (AdS) è la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui sono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di



Determina Trattativa MePA

DR66

Rev. 1

Pag. 2 di 5

gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentono di intervenire sui dati personali;

Visto il Provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante della privacy recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e s.m.i.;

Visto il GDPR n. n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Considerato che

- F.I.L. S.r.l., deve garantire il corretto funzionamento, e la sicurezza del sistema informativo aziendale, adempiendo alle disposizioni del Provvedimento del Garante della privacy e del GDPR 679/2016 e, non avendo attualmente in organico personale idoneo a svolgere le funzioni di Amministratore di sistema, che sia anche in grado di fornire assistenza relativamente all'attività sistemistica specialistica sugli hardware e sui software utilizzati dai propri uffici, ha necessità di avvalersi di un'impresa qualificata per la fornitura di suddetti servizi, a cui delegare la funzione di "Responsabile esterno del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo n. 679/2016 in relazione all'appalto in oggetto;
- Il contratto per la fornitura dell'attività di "amministratore di sistema – operatore di sistema della rete informatica – assistenza tecnica" è scaduto ed è necessario affidare per il triennio 2024-2026 suddetta fornitura a un altro operatore economico;

Richiamati l'art. 5 del GDPR e in particolare il comma 2 inerente il principio di "accountability" e l'art. 24 del medesimo Regolamento, che stabilisce che il titolare "*mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento*";

Rilevato che il Provvedimento del Garante Privacy ha prescritto l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sulla sua attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici prevedendo in particolare al punto 4.5 Registrazione degli accessi che "*Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.*

Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi."

Valutato, pertanto, che per attuare misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare ed essere, se necessario, in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati effettuati dalla società avvengono in modo conforme al GDPR è necessario acquistare:

- un software per la registrazione in un formato non alterabile dei c.d. "access log", secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di privacy e sicurezza dei dati;
- un servizio di "vulnerability assessment" idoneo a individuare e misurare il grado di gravità delle vulnerabilità informatiche del sistema informativo della società, fornendo come risultato un report consistente in una lista di vulnerabilità, ordinata in base alla gravità ed al livello di rischio assegnato all'oggetto dell'analisi, e comprensivo di "penetration test", consistente in un processo di simulazione di un attacco informatico, con l'obiettivo di stabilire qual è la resistenza del sistema informatico rispetto agli attacchi ricevuti;
- un dispositivo per la sicurezza della rete che permette di monitorare il traffico in entrata e in uscita utilizzando una serie predefinita di regole di sicurezza per consentire o bloccare connessioni pericolose comprensivo di installazione e configurazione, con servizio di VPN SSL per lo smart working (firewall) poiché quello attualmente in uso alla società risulta obsoleto;



Determina Trattativa MePA

DR66

Rev. 1

Pag. 3 di 5

Valutate, inoltre, le caratteristiche hardware del server utilizzato dalla società e rilevata la necessità di sostituire 4 dischi rotativi con 4 nuovi moduli SSD in grado di fornire maggiori prestazioni;

Ravvisata la necessità di acquisire la fornitura in oggetto, al fine di adeguare la gestione del sistema informativo alle previsioni normative in materia di privacy e sicurezza dei dati e migliorarne le prestazioni;

Dato atto che l'importo a base di affidamento è pari a 37.000,00€;

Verificata l'assenza di interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in relazione al luogo di esecuzione;

Ritenuta pertanto applicabile la disciplina delle procedure sotto-soglia semplificate di cui al Libro II, parte I del Codice (artt. 48-55);

Dato atto che, avuto riguardo all'oggetto e all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

Dato atto che relativamente al contratto oggetto di affidamento, si è ritenuto di procedere mediante ricorso al MePA;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice per il quale *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Dato atto che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative della Società la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia di 140.000€, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'articolo 14, comma 6, del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori economici;

Vista l'offerta presentata dall'operatore economico Software e Nuove Tecnologie società cooperativa con sede in Via R. Leoncavallo, 2 - Sesto Fiorentino (FI) C.F. e P. Iva 04514100488 nell'ambito della Trattativa diretta sul MePA, per un totale di 36.400,00€ (trentaseimilaquattrocentoeurozerocentesimi) più iva;

Viste le caratteristiche dei servizi offerti da Software e Nuove Tecnologie società cooperativa nell'area sistemistica, nell'area sicurezza informatica e in quelle hardware e software;

Considerato che le caratteristiche dei servizi offerti:

- sono conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato;
- rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare in quanto Software e Nuove Tecnologie società cooperativa è un operatore specializzato del settore Information Technology che da oltre 25 anni supporta le aziende nella gestione dell'infrastruttura informatica aziendale, dotato di personale qualificato e aggiornato;

Preso atto che l'affidatario, a seguito della negoziazione, ha offerto i servizi oggetto della trattativa al prezzo di 36.400,00€ con un ribasso di 600,00€ rispetto al prezzo posto a base della trattativa;

Dato atto che il prezzo risultante dalla negoziazione diretta risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella dei prezzi rilevati attraverso un'indagine svolta dal RUP;

Dato atto che l'affidatario è in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, accertate attraverso la verifica del profilo aziendale presente sul sito dell'affidatario e dalla



Determina Trattativa MePA

DR66

Rev. 1

Pag. 4 di 5

dichiarazione resa al momento dell'iscrizione all'Elenco degli operatori economici a cui affidare lavori, servizi e forniture sotto-soglia comunitaria ex art. 50 del D.lgs. n. 36/2024 di F.I.L. S.r.l ;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

Dato atto che nel caso di specie ricorrono le esclusioni dall'obbligo di DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e, precisamente: servizi di natura intellettuale;

Dato atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui all'articolo 49 del Codice e del Regolamento interno sulle procedure sotto-soglia;

Vista la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali, richiesta ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice della ditta Software e Nuove Tecnologie società cooperativa;

Dato atto che il capitolato che costituisce parte integrante del contratto contiene la clausola, per la quale, qualora in conseguenza della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Dato atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 55 del Codice;

Visto l'art. 18, comma 1, del Codice e l'art. 3 del Regolamento interno e ritenuto di stipulare il contratto mediante le forme commerciali e nell'ambito della procedura di affidamento su MePA;

Dato atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Società Trasparente» ai sensi dell'articolo 28 del Codice;

Visto l'art. 50, comma 9, del Codice, e ritenuto di pubblicare sul sito internet della stazione appaltante l'avviso sui risultati della procedura di affidamento;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali, ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei contratti pubblici e del Codice etico adottato da questa Società con determinazione dell'Amministratore unico del 26 ottobre 2020, in capo al firmatario del presente atto;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2024 approvato dal Socio unico in data 21 dicembre 2023 e considerato che ARTI ha nella sua programmazione il finanziamento del contratto di servizio annuale con rinnovo dello stesso;

DETERMINA

1. di acquisire i servizi di amministratore di sistema – operatore di sistema della rete informatica – assistenza tecnica e la fornitura di servizi informatici mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, all'operatore economico Software e Nuove Tecnologie società cooperativa con sede in Via R. Leoncavallo, 2 - Sesto Fiorentino (FI) C.F. e P. Iva 04514100488 al prezzo di 36.400,00€ (trentaseimilaquattroeurozerocentesimi) più iva;

2. di stabilire, quanto segue:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è adeguare la gestione del sistema informativo alle previsioni normative in materia di privacy e sicurezza dei dati e migliorarne le prestazioni

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento all'esterno di attività di amministratore di sistema – operatore di sistema della rete informatica – assistenza tecnica e fornitura di servizi informatici;



Determina Trattativa MePA

DR66

Rev. 1

Pag. 5 di 5

- c) Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 14, del Codice dei contratti pubblici mediante scambio di corrispondenza tramite la piattaforma del MePA su www.acquistinretepa.it;
- d) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla documentazione della Trattativa sul MePA e dal capitolato;
- e) il sistema e la procedura di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di dare atto che il presente affidamento diretto rispetta i principi e le disposizioni applicabili del Codice dei contratti pubblici;
4. di dare atto, in particolare, che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi anche potenziali, nel rispetto dell'articolo 16 del Codice dei contratti pubblici e del Codice etico adottato da questa Società con determinazione dell'Amministratore unico del 26 ottobre 2020
5. di dare atto che a tale affidamento è stato assegnato il seguente **CIG Z0E3C4D499**;
6. di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000€, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e F.I.L S.r.l. verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dalla Stazione appaltante, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «Società Trasparente» ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici;
9. di pubblicare, ai sensi 50, comma 9 del Codice, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Prato, 20.03.2024

Il direttore e Responsabile unico del progetto

Dott. Alessandro Ridi